



I.S.I.S. "FEDERICO II" ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO	Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali Management dello sport – Turismo – Grafica e Comunicazione – Logistica e Trasporti – Costruzione Ambiente e Territorio
ISTITUTO PROFESSIONALE	Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale
LICEO ARTISTICO	Architettura e ambiente
CORSO SERALE PER ADULTI	AFM – SIA – Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 06-09-2024
e con Delibera n. 15 Consiglio di Istituto del 23-09- 2024

In virtù delle decisioni del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto in merito all'organizzazione dell'anno scolastico e della sperimentazione della settimana corta, sono state fatte le relative rettifiche al presente Regolamento

Sommario

PREMESSA	4
TITOLO 1	5
REGOLE COMUNI, DIRITTI E DOVERI DI STUDENTI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	5
Art. 1	5
Art. 2	5
DIRITTI	5
Art. 3	5
Art. 4	5
Art. 5	5
Art. 6	6
Art. 7	6
Art. 8	6
DOVERI	6
Art. 9	6
<i>IMPEGNI DELLA SCUOLA</i>	6
<i>IMPEGNI DEL DOCENTE</i>	6
IMPEGNI DELLO STUDENTE	7
IMPEGNI DEI GENITORI / TUTORI	7
IMPEGNI DEL PERSONALE ATA e COLLABORATORI SCOLASTICI	7
Conoscere e rispettare il Regolamento dell’Istituto;	7
TITOLO 2	8
REGOLAMENTAZIONE DI FREQUENZA, ORARI, ASSENZE E COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI	8
FREQUENZA DEGLI STUDENTI	8
Art. 10	8
Art. 11	8
INGRESSO A SCUOLA DEGLI STUDENTI	8
Art. 12	8
USCITA DALLA SCUOLA DEGLI STUDENTI	9
Art. 13	9
USCITE ANTICIPATE STUDENTI	9
Art. 14	9
USCITA ANTICIPATA IN VIA PERMANENTE	10
Art. 15	10
ASSENZE DEGLI STUDENTI	10
Art. 16	10

USCITE BREVI - ACCESSO AI SERVIZI	11
Art. 17	111
COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI	122
Art. 18	122
Art. 19	122
Art. 19	133
Art. 20	13
Art. 21	13
Art. 22	14
Art. 23	14
Art. 24	14
Art. 25	14
TITOLO 3	14
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIGILANZA E SOCCORSO DEGLI ALUNNIE DEL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA	14
VIGILANZA E SOCCORSO.....	14
Art. 26	14
Art. 27	15
Art. 28	15
Art. 29	15
RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA	15
Art. 30	15
Art. 31	15
Art. 32	15
TITOLO 4	16
SANZIONI E ORGANI COLLEGIALI.....	16
Art. 33	16
Art. 34	16
Art. 35	16
Per ulteriori disposizioni e chiarimenti si fa riferimento al “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI” pubblicato sul sito web istituzionale.....	17
Art. 36	17
Art. 37	17
Art. 38	17
Art. 39	18
Art.40.....	18
Art. 41	18
Art.42.....	18

PREMESSA

Il Regolamento di Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti operanti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica. Il regolamento è approvato dal consiglio di Istituto ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche.

La comunità scolastica dell'ISIS "Federico II" ritiene che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un'esigenza imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, siano anche un'opportunità di crescita culturale e personale e che tutte le strutture scolastiche siano beni della comunità concesse in uso, solo temporaneamente, all'attuale generazione e debbano, perciò, essere utilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti.

Considerata la natura democratica della gestione della scuola Italiana e la relativa normativa che a questa natura s'ispira, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende raggiungere, sono chiamate a dare un concreto contributo di fatti e di idee tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori.

Secondo il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e secondo il DPR 249/1998 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07, il presente Regolamento di Istituto si applica a tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, sia che esse si svolgano nei locali e pertinenze dell'Istituto sia che si svolgano al di fuori di esso.

Nel presente Regolamento:

- per alunno si intende tutti gli alunni e le alunne;
- per studente si intende tutti gli studenti e le studentesse;
- per genitore si intende tutti i genitori degli alunni, i tutori o chi ne fa le veci.

TITOLO 1

REGOLE COMUNI, DIRITTI E DOVERI DI STUDENTI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO

Art. 1

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio secondo principi di democrazia, dinamicità, apertura al rinnovamento didattico metodologico nel rispetto delle istanze formative degli studenti e del territorio e della libertà di insegnamento dei docenti. La scuola è aperta ai contributi di idee da tutti i suoi componenti nonché dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Art. 2

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove i processi di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità dello sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono garantiti e favoriti dal "Patto educativo di corresponsabilità" attraverso cui si realizzano gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio secondo le modalità definite nel Piano dell'Offerta Formativa. L'Istituto prevede e realizza, all'inizio dell'anno scolastico, per le prime classi, le opportune attività di accoglienza per la presentazione e la condivisione del regolamento d'Istituto, dei regolamenti in vigore e del Patto educativo di corresponsabilità.

DIRITTI

Art. 3

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso iniziative di orientamento, attivate in tutto l'arco temporale del quinquennio, l'identità di ciascuno e, al contempo, sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce le opportunità di apprendimento per gli studenti nel rispetto delle professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati (di recupero, approfondimento, ampliamento disciplinare) tesi a promuovere la valorizzazione delle competenze in tutti gli ambiti disciplinari e il successo formativo. La scuola, assicura, altresì, l'attivazione di iniziative per il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio e collabora con le famiglie nell'individuare percorsi di istruzione e formazione alternativi se ritenuti più rispondenti alle attitudini e gli interessi rilevati. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare processi di autovalutazione che consentono di individuare i propri punti di forza o/e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento e le capacità di orientamento.

Art. 4

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme scolastiche, sulle scelte che regolano l'organizzazione, la sicurezza, la programmazione didattica e la valutazione.

Art. 5

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione, di discutere sulle proposte formulate dalle altre componenti e di elaborarne di proprie. La diffusione di documenti, mozioni, proposte deve avvenire nei tempi e negli spazi messi a disposizione nei locali dell'Istituto. Non è ammessa la diffusione e pubblicizzazione di documenti anonimi o offensivi di

persone e/o opinioni ideologiche, politiche o religiose. Non è ammesso l'utilizzo del nome della scuola, se non espressamente autorizzato, anche con l'attivazione di pagine social. È vietata la diffusione impropria di informazioni, immagini riferite all'istituzione scolastica, con modalità non autorizzate.

Art. 6

Ogni componente ha il diritto di riunione nelle assemblee previste nel T.U. 297/1994. Le assemblee costituiscono pertanto un'opportunità di crescita, di formazione e di partecipazione attiva alla vita della scuola.

Art. 7

La scuola organizza attività integrative e di ampliamento, approfondimento disciplinare cui lo studente può chiedere di partecipare. Gli esiti possono dar luogo a valutazione nell'ambito dell'assegnazione del credito scolastico secondo quanto riportato nel PTOF.

Art. 8

La dignità personale di tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica deve essere rispettata in ogni situazione. I rapporti interni devono essere improntati al rispetto reciproco e alla solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo da parte dell'istituzione scolastica di mantenere un proficuo e costante rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e il profitto dei figli direttamente dagli insegnanti e dal coordinatore della classe. I dati personali dello studente saranno utilizzati nel rispetto della L. 675/96. Al compimento del 18° anno lo studente potrà produrre dichiarazione scritta per consentire che i dati personali e le informazioni inerenti alla sua carriera scolastica vengano trasmesse per conoscenza anche alla famiglia di appartenenza.

DOVERI

Art. 9

I doveri garantiscono nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "Patto educativo di corresponsabilità" accettato all'atto dell'iscrizione a scuola. In particolare gli impegni reciproci possono così riassumersi:

IMPEGNI DELLA SCUOLA

Favorire un clima relazionale sereno e collaborativo, un dialogo educativo motivante e propositivo. Promuovere attività integrative coerenti con il percorso formativo prescelto e azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita in relazione agli interessi, alle attitudini e alle scelte degli studenti e delle loro famiglie.

Presentare, esplicitare preventivamente gli obiettivi formativi e cognitivi.

Adottare metodologie efficaci e flessibili utilizzando gli strumenti, i sussidi e i mediatori comunicativi a disposizione.

Proporre percorsi di recupero e di approfondimento.

Comunicare gli esiti delle verifiche con le modalità individuate dal Consiglio di Classe e/o dal Collegio dei Docenti, in maniera chiara e tempestiva.

IMPEGNI DEL DOCENTE

Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e farlo rispettare agli studenti.

Assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni recandosi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Annotare sul registro di classe i nominativi degli studenti assenti, di coloro che giustificano e di coloro che non giustificano indicando le date e il tipo della giustificazione (assenza e/o ritardo).

Compilare ogni giorno il registro di classe e annotare espressamente gli argomenti del programma svolto o gli esercizi assegnati per la lezione successiva nonché le date delle prove di verifica.

Garantire una valutazione trasparente e tempestiva delle prove orali, scritte e pratiche.

Restare in servizio, a disposizione della scuola, in assenza degli allievi per visite guidate, manifestazioni studentesche, viaggi di istruzione, viaggi connessi all'attività sportiva, di alternanza scuola lavoro e/o altre attività istituzionali.

Prendere visione delle comunicazioni della scuola sul sito Internet di Istituto, che ha valore di Albo pubblico.

IMPEGNI DELLO STUDENTE

Conoscere e rispettare il Regolamento dell'Istituto.

Tenere all'interno e all'esterno della scuola un atteggiamento improntato al rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni.

Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e comportarsi in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Frequentare regolarmente le lezioni e partecipare assiduamente alle attività formative, anche integrative, eventualmente scelte.

Assumere un ruolo attivo nella relazione educativa ed intervenire in maniera puntuale e pertinente nel rispetto delle opinioni altrui.

Impegnarsi nello studio domestico con costanza e applicazione.

Tenere un comportamento corretto, serio, leale e responsabile in ogni occasione.

Considerare il voto un indicatore quantitativo e convenzionale del processo di apprendimento e non il fine ultimo del processo formativo.

Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute negli appositi documenti (documento per la valutazione del rischio, regolamento dei laboratori, della palestra, ecc.).

Prendere visione delle comunicazioni della scuola sul sito Internet di Istituto e sulla bacheca web. Giustificare sempre le assenze e i ritardi.

IMPEGNI DEI GENITORI / TUTORI

Conoscere il Regolamento d'Istituto e farlo rispettare ai/alle propri/e figli/e.

Partecipare con regolarità alla vita scolastica in relazione al proprio ruolo genitoriale.

Collaborare sinergicamente con l'Istituzione scolastica per la crescita umana e culturale del/la proprio/a figlio/a e il raggiungimento degli obiettivi e finalità formative indicate nel PTOF. Comunicare eventuali problematiche di carattere personale che possano incidere sulle attività didattiche e/o relazionali del/la proprio/a figlio/a.

Prendere visione delle comunicazioni della scuola sul sito Internet di Istituto e/o bacheca registro elettronico. Mantenere rapporti costruttivi con il docente coordinatore di classe, con i rappresentanti dei genitori e i docenti del consiglio di classe.

IMPEGNI DEL PERSONALE ATA e COLLABORATORI SCOLASTICI

Conoscere e rispettare il Regolamento dell'Istituto.

Assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni prima dell'inizio e durante le lezioni e assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Controllare che estranei non autorizzati accedano ai piani dell'Istituto dove sono collocate classi e laboratori. È prevista la deroga esclusivamente per i genitori e gli accompagnatori degli studenti diversamente abili, limitatamente al percorso atrio-ambiente di accoglienza degli studenti disabili.

Tutto il personale ATA:

Accogliere il pubblico con attenzione e cortesia, fornendo le informazioni richieste ai singoli, agli sportelli e/o uffici, con efficienza e tempestività.

Prendere visione delle comunicazioni della scuola sul sito Internet di Istituto e bacheca web.

TITOLO 2

REGOLAMENTAZIONE DI FREQUENZA, ORARI, ASSENZE E COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

FREQUENZA DEGLI STUDENTI

Art. 10

Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni curricolari ed extracurricolari a cui si sono iscritti.

Essi possono essere esonerati dalla pratica di scienze motorie, anche temporaneamente, facendone regolare domanda corredata da idonea certificazione medica.

Con la domanda di iscrizione gli studenti possono scegliere di avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Si precisa che, come da normativa vigente, l'adesione o la non adesione all'insegnamento della IRC fatta al momento dell'iscrizione è valida per il relativo corso di studi. In caso di scelta di "non avvalentesi" la scuola potrà prevedere l'ingresso alla seconda ora o l'uscita anticipata in caso di I.R.C. alla prima o ultima ora di lezione e lo studio autonomo nelle ore intermedie.

Art. 11

Gli studenti che per due anni scolastici di seguito hanno ripetuto lo stesso anno di corso e non sono stati nuovamente ammessi alla classe successiva, possono presentare domanda di iscrizione per lo stesso anno di corso per la terza volta entro il 31 agosto dell'anno scolastico della non ammissione. Non saranno considerate le domande presentate oltre tale termine, in quanto per la valutazione delle stesse deve riunirsi l'organo collegiale preposto (Collegio docenti). In ogni caso non è scontato l'accoglimento della domanda e la decisione del Collegio docenti è insindacabile.

INGRESSO A SCUOLA DEGLI STUDENTI

Art. 12

1. Per gli studenti del corso diurno, come stabilito da apposita delibera degli organi preposti, le lezioni inizieranno alle ore 8.00 ed i docenti in servizio alla prima ora si troveranno in classe alle ore 7.55. Per quanto concerne l'organizzazione oraria sarà prevista la seguente scansione temporale che prevede la riduzione oraria considerato l'elevato numero di alunni pendolari.

I ora	II ora	III ora	IV ora	V ora	VI ora	VII ora
08:00 – 08:55	08:55- 09:50	09:50— 10:50	10:50— 11:50	11:50 - 12:40	12:40- 13:30	13:30 – 14:20

2. Per gli studenti del corso serale le lezioni hanno inizio alle ore 16.15 e termineranno alle 20.35. La durata delle singole lezioni di i 50 minuti.

3. È assolutamente vietato allontanarsi dall'istituto durante le ore di lezione se non autorizzati.

4. In caso di entrata in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, si concedono dieci minuti di tolleranza: il docente ammette lo studente in classe senza giustificazione scritta e registrandone il ritardo breve. Non sono ammessi ritardi successivi ai 10 minuti all'inizio delle lezioni, per cui l'ingresso agli alunni ritardatari è consentito alla seconda ora (ore 8:55) e tali ritardi devono essere giustificati. I genitori possono prendere visione, nell'apposita area riservata del registro elettronico, dei

ritardi giornalieri dei propri figli.

5. Sono ammessi ritardi oltre la 2^a ora di lezione solo per seri e documentati motivi; gli alunni devono comunque essere accompagnati dai genitori. Tutti gli ingressi posticipati (dalla seconda ora in poi) verranno trascritti sul registro elettronico e saranno computati nel numero delle assenze.

6. I ritardi vanno giustificati, il docente coordinatore di classe effettuerà controlli settimanali e, in caso di ritardi abituali, dovrà convocare i genitori comunicando la necessità di procedere personalmente alla giustificazione. Tutti i ritardi verranno segnalati sul registro elettronico, computati nelle ore di assenza e potranno influenzare il voto di comportamento. Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.

USCITA DALLA SCUOLA DEGLI STUDENTI

Art. 13

Sono definite le seguenti modalità di uscita delle classi alla fine delle lezioni (ultima ora):

1. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni è disciplinata dal suono della campanella.
2. I docenti in servizio avranno cura di far preparare gli studenti nelle loro aule e di non far ammassare gli studenti nei corridoi e lungo le scale in modo da consentire un deflusso ordinato al suono della campanella.
3. Gli studenti collaboreranno uscendo celermente dalle aree di pertinenza della scuola.

USCITE ANTICIPATE STUDENTI

Art. 14

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto da parte dei genitori/tutori al Dirigente Scolastico o suo delegato. Le uscite anticipate non saranno comunque autorizzate nell'ultimo mese di scuola, salvo casi eccezionali, debitamente giustificati con certificazione medica.

2. Gli studenti possono uscire solo se prelevati da uno dei genitori oppure da chi esercita la patria potestà. È facoltà dei genitori/tutori delegare altra persona, a condizione che la scuola ne sia a conoscenza: a tal fine è disponibile un modulo di delega sul sito web dell'Istituto nella sezione famiglia-modulistica. Si sottolinea che, nell'interesse dell'alunno, senza delega formale alcun alunno potrà uscire dalla scuola consegnato a persona diversa da chi esercita la tutela genitoriale.

3. Gli alunni maggiorenni potranno fare richiesta di uscita anticipata personalmente dalle lezioni solo una volta al mese. Di tale uscita verranno informati i genitori tramite annotazione dell'uscita sul registro elettronico. Non è comunque consentito l'uscita anticipata dalle lezioni prima del termine della quinta ora (12.40). Non saranno comunque in alcun modo consentite entrate posticipate ed uscite anticipate nella fase terminale dei quadrimestri (mesi di gennaio e maggio) Si ricorda che, in ogni caso, le uscite anticipate incideranno sulla frequenza.

4. Lo studente che richieda l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe fino alla fine della quinta ora, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute oppure attività sportiva agonistica svolta per conto di una società. In tal caso, in aggiunta alla richiesta dei genitori, si necessita di una dichiarazione scritta del responsabile su carta intestata della società stessa). Occorre evitare che le uscite anticipate coincidano con il cambio di ora e di interrompere le lezioni, interferendo con attività che

coinvolgono l'intera classe.

5. La richiesta di uscita anticipata o ingresso posticipato in via permanente può essere prodotta solo in caso di impossibilità a raggiungere l'abitazione o la scuola in tempi ragionevoli con i mezzi di trasporto disponibili.

6. Nel caso di malore improvviso, gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o persona delegata.

7. Tutte le uscite anticipate verranno trascritte sul registro elettronico e saranno computate nel numero delle assenze, ad esclusione dei casi previsti da deroghe come deliberato dal Collegio dei Docenti

8. Una volta fuori dall'edificio nessun alunno può rientrare, per nessun motivo.

9. La scuola può determinare l'uscita anticipata o l'entrata posticipata degli allievi con preavviso alle famiglie con segnalazione sul registro elettronico di classe.

USCITA ANTICIPATA IN VIA PERMANENTE

Art. 15

1. La richiesta di uscita anticipata in via permanente può essere prodotta solo in caso di impossibilità a raggiungere l'abitazione in tempi ragionevoli con i mezzi di trasporto disponibili.

2. Si fa divieto ai docenti ed al personale tutto di consentire agli alunni di lasciare l'istituto senza formale provvedimento di autorizzazione del dirigente scolastico o suo delegato, che verrà concesso solo dopo adeguata verifica dell'esistenza di sufficienti presupposti.

ASSENZE DEGLI STUDENTI

Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:

Art. 16

1. Tutte le assenze dovranno essere giustificate al rientro in classe, utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico.

2. Il docente della prima ora di lezione dovrà convalidare la giustificata, utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico.

3. Ai sensi della normativa vigente, non sussiste l'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dopo la malattia, pertanto, in caso di malattia continuativa, l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentazione del certificato medico. Tuttavia, ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, permane l'obbligo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

4. Le deroghe a tale indicazione sono considerate a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

5. Il presente Regolamento d'Istituto ammette le seguenti deroghe:

- motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, opportunamente documentate, certificati medici per un periodo pari o superiore ai tre giorni);
- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue, infortuni;

- malattie croniche certificate;
- motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado); tali situazioni/eventi dovranno essere opportunamente documentate;
- provenienza da altri Paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI previa richiesta annuale del genitore accompagnata da idonea documentazione di riscontro (dichiarazione della Società sportiva e calendario annuale delle gare). Le assenze dovranno essere giustificate sul registro elettronico ed accompagnate da giustificativa rilasciata dalla società sportiva;
- mancata frequenza dovuta a uno specifico handicap;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo;
- ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché il tutto sia debitamente certificato e sottoscritto da un Ente esterno alla scuola che garantisca la veridicità della causa.

USCITE BREVI - ACCESSO AI SERVIZI

Art. 17

1. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente. L'allontanamento dall'aula è autorizzato in ogni caso per un massimo di 5 minuti.
2. Non è consentito agli alunni circolare o fermarsi nei corridoi se non per recarsi ai servizi (salvo i casi di necessità)
3. Gli studenti non sono autorizzati per nessun motivo a recarsi in piani dell'Istituto diversi da quello di appartenenza.
4. Durante il cambio d'ora, in attesa dell'arrivo del docente dell'ora successiva, non è consentito agli alunni lasciare la propria aula.
5. Durante gli spostamenti all'interno dell'istituto gli alunni devono sempre essere accompagnati dai propri docenti mantenendo un comportamento serio ed educato.
6. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici di pertinenza delle proprie classi; per nessun motivo devono recarsi in piani diversi dal proprio. Durante lo svolgimento delle lezioni gli accessi ai servizi igienici devono avvenire nel rispetto delle capienze dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti nei locali dei bagni non deve superare il numero dei servizi disponibili.
7. I docenti regoleranno l'utilizzo dei servizi igienici permettendo l'uscita dall'aula ad un alunno per volta.
8. Durante la prima e la seconda ora di lezione gli studenti possono uscire dalle aule solo per accedere ai servizi igienici per particolari esigenze. In tali casi eccezionali, l'alunno/a si rivolgerà al collaboratore presente al piano per avere l'accesso ai servizi igienici (chiusi fino alle ore 10.30.).
9. Gli studenti avranno cura di accedere all'area dei servizi igienici uno alla volta, evitando disostare all'interno dell'antibagno.
10. In caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni, i Collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare tempestivamente l'Ufficio di Vicepresidenza.

COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI

Art. 18

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. È quindi necessario che gli studenti ricordino di vivere in una comunità, controllando i propri comportamenti e le proprie reazioni.

Art. 19

Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento in tutti i locali dell'Istituto e pertinenze:

- a) mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni ed chiunque sia presente;
- b) usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
- c) utilizzare un abbigliamento consono all'Istituzione Scolastica.

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei beni della scuola, utilizzando correttamente strutture, arredi, macchinari, dispositivi di sanificazione, LIM, schermi touch, pc e ogni sussidio didattico che venga messo a loro disposizione, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

In aggiunta all'eventuale provvedimento disciplinare adottato, il responsabile è sempre tenuto al risarcimento del danno materiale arrecato, laddove possibile in forma specifica, sotto forma cioè di ripristino della situazione preesistente alla violazione, altrimenti di tipo pecuniario.

Il risarcimento del danno non soggiace necessariamente al principio della responsabilità personale: qualora il responsabile non sia stato individuato, ma il danno sia ascrivibile ai componenti di una classe, saranno tutti loro ad assumere l'onere del risarcimento, tanto che si tratti di spazi occupati dalla classe durante lo svolgimento della sua attività didattica, quanto invece di spazi comuni.

Se il danneggiamento, di entità significativa, non sia ascrivibile nemmeno alla classe, e riguardi parti comuni, l'onere della spesa sarà assunto dalle classi che insieme utilizzano i suddetti spazi, o a seconda dei casi, all'intera comunità scolastica.

Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

Ogni docente è tenuto a verificare che le attrezzature siano funzionanti ed in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere immediatamente registrati sul Registro elettronico e/o comunicati ai collaboratori del Dirigente Scolastico.

L'Istituto chiede a tutti di utilizzare un abbigliamento sobrio e decoroso, in ogni caso consono ad un ambiente formale ed istituzionale quale quello scolastico, pur nel rispetto dei gusti e degli stili di ciascuno.

A titolo esemplificativo non sono ammessi:

- l'utilizzo di pantaloncini sportivi o "balneari", di "shorts", o di pantalone esageratamente "tagliato"; i pantaloni corti ammessi (agli studenti) sono tutt'al più quelli tipo "bermuda" classico, ed arrivare almeno alle ginocchia;
- l'uso di canottiere (maschili o femminili);

- l'utilizzo di ciabatte, "infradito", o calzature similari;
- per le ragazze, minigonne, maglie o camicie con scollature profonde e/o corte e/o trasparenti.

In caso di violazione plateale o reiterata delle regole riguardanti il decoro nell'abbigliamento, l'Istituto si riserva di non ammettere lo studente alle attività scolastiche della giornata, o di ammetterlo subordinatamente ad un adeguamento agli standard richiesti (avvisando previamente la famiglia, in caso di studente minorenne).

Gli alunni sono invitati a non lasciare rifiuti sotto i banchi. Non è consentito effettuare festeggiamenti nelle aule, durante le ore di lezione. Pertanto, è vietato introdurre qualsiasi cibo dall'esterno.

Art. 20

È vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze, come da normativa vigente.

Il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 [È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati] è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, agli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Se gli alunni che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa.

I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.

Art. 21

È vietato l'uso del cellulare durante le ore di lezione, se non espressamente autorizzato dal docente per motivi didattici. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove usufruiranno del centralino della scuola.

Art. 22

Così come sottoscritto nel "Patto di corresponsabilità", ogni alunno ha la responsabilità della corretta tenuta dell'aula, del proprio banco e di ogni altro arredo e locale scolastico. Ogni alunno deve

altresì contribuire al decoro della propria aula e dell'Istituto, usando gli appositi contenitori per smaltire i rifiuti differenziati.

Art. 23

È vietato introdurre e consumare cibi e bevande nei laboratori. Per ogni altra disposizione si rimanda al Regolamento per l'accesso e l'uso dei Laboratori.

Art. 24

Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme di igiene e di buona educazione in particolare:

- a) è vietato fumare
- b) è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- c) è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
- d) in caso di danno arrecato si è obbligati al risarcimento dello stesso.

Art. 25

Per ogni disposizione relativa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione è necessario far riferimento al Regolamento allo specifico regolamento.

Art. 26

Per ogni alunno, all'inizio dell'anno scolastico, viene stipulato un Patto di corresponsabilità tra famiglia e scuola (art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235).

TITOLO 3

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIGILANZA E SOCCORSO DEGLI ALUNNI E DEL RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

VIGILANZA E SOCCORSO

Art. 27

1. La normale vigilanza sugli studenti in aula, durante le ore di lezione è svolta dal personale docente e nei locali dell'Istituto dal personale ATA collaboratore scolastico. In caso di assenza o impedimento temporaneo del docente tenuto alla vigilanza della classe, la stessa può essere temporaneamente affidata alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio al piano, che deve essere tempestivamente avvertito della mansione assegnatagli dal collaboratore del Dirigente scolastico o dal docente stesso che ha necessità urgente di allontanarsi dall'aula. In tali casi, gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni del collaboratore scolastico designato. Nell'interesse degli alunni, la Presidenza si adopera per garantire, attraverso il controllo del personale non docente, un ambiente sicuro e sereno. Si

invitano gli alunni a non lasciare incustoditi nelle aule oggetti personali. La Presidenza attiverà attraverso il personale ATA ogni possibile forma di controllo, ma declina ogni responsabilità in merito a sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi

Art. 28

In caso di assemblee sindacali e/o sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola riguardanti il personale docente e ATA, sarà dato tempestivo avviso ai genitori degli studenti in merito all'erogazione del servizio e all'attività di vigilanza che saranno suscettibili di variazioni.

Art. 29

In caso di malore o infortunio dello studente il docente in servizio o il personale ATA collaboratore avvertirà immediatamente, oltre all'addetto al primo soccorso, il Dirigente o il collaboratore del DS che provvederanno a contattare la famiglia. In caso di non reperimento di un genitore o se si constata una situazione di gravità sarà immediatamente richiesto l'intervento del 118. In caso di infortunio occorso durante l'attività didattica curricolare ed extracurricolare, il docente presente o l'incaricato della vigilanza provvede inoltre all'immediata stesura e protocollo di una relazione scritta dell'accaduto, ai fini assicurativi, rivolgendosi direttamente all'ufficio di segreteria.

Art. 30

In caso di alunni con patologie certificate per le quali è eventualmente richiesta la somministrazione di farmaci in orario scolastico o durante le attività extracurricolari, l'Istituto è tenuto ad attivare la relativa procedura previa richiesta della famiglia e del medico che segue l'alunno, con tutte le specifiche ed opportune indicazioni per permettere la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico incaricato. I docenti e tutto il personale designato a svolgere tale mansione (Dirigente scolastico, staff del Dirigente scolastico, consiglio di classe interessato, personale ATA) sono obbligati alla frequenza del corso di formazione all'uopo organizzato.

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 31

Tutti i docenti sono disponibili per i colloqui con i genitori degli studenti in orario antimeridiano previo appuntamento. Il colloquio deve essere prenotato dal genitore in tempo utile a permetterne lo svolgimento (entro le 24 ore precedenti il colloquio). I colloqui individuali sono sospesi a fine aprile. I docenti e/o il coordinatore di classe possono convocare i genitori per colloqui attinenti il profitto, il comportamento o specifiche problematiche di particolare rilevanza e i genitori sono tenuti a partecipare a tale colloquio concordato per data e ora.

Art. 32

I docenti collegialmente sono a disposizione in orario pomeridiano in due incontri annuali. Le famiglie saranno tempestivamente avvisate tramite circolare e comunicazione sul registro elettronico in cui verranno specificati tempi e modalità degli incontri.

Art. 33

Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori riceveranno i genitori e gli studenti previo appuntamento, anche telefonico.

TITOLO 4

SANZIONI E ORGANI COLLEGIALI

Art. 34

Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla “scuola” e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

a) Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

b) Per quanto possibile, le sanzioni sono temporanee e si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza;

c) La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica;

d) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui;

e) L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva;

f) Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva si intende la reiterazione della violazione dei doveri.

Art. 35

Sono sanzionabili le mancanze commesse:

a) all'interno dell'Istituto e delle sue pertinenze durante l'attività didattica curricolare ordinaria o integrativa, durante le attività extracurricolari (progetti PON, ampliamento dell'offerta formativa, ...) e durante gli esami di Stato;

b) al di fuori dell'Istituto, in occasione di attività organizzate dall'Istituto quali uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali, stage interni e/o esterni, attività di PCTO, tirocini, ...

c) riguardo all'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto e/o ad enti esterni dove si svolge l'attività formativa.

Art. 36

Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Consiglio di classe il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolpa nel Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto straordinario appositamente convocato.

1. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni (dai 1 ai 15 giorni).

2. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4. Le riunioni dei Consigli di classe e del Consiglio d'Istituto per motivi disciplinari prevedono l'approfondimento delle condizioni che hanno determinato la mancanza.

Gli organi competenti deliberano infatti dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterli, al momento dell'audizione.

5. Ai Consigli di disciplina (di Classe e/o d'Istituto) sono ammessi a partecipare lo studente interessato, accompagnato, se minorenni, dai suoi genitori, e tutte le componenti dell'Organo Competente (per i Consigli di Classe il Dirigente Scolastico, i Docenti, i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti; per il Consiglio di Istituto il Presidente, il Dirigente Scolastico e tutti i Rappresentanti eletti delle diverse componenti). Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale, questi non prenderà parte alla seduta. Il voto relativo alle decisioni disciplinari potrà essere palese o segreto. Non è consentita l'astensione, fatto salvo il dovere di astensione (ad esempio qualora faccia parte dell'organo competente lo studente sanzionato o il genitore di questi).

Per ulteriori disposizioni e chiarimenti si fa riferimento al “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI” pubblicato sul sito web istituzionale.

Art. 37

Relativamente al funzionamento dell'Organo di garanzia, per ogni disposizione si rimanda allo specifico Regolamento. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 38

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe, individua un'attività alternativa, con finalità rieducativa, utile alla comunità scolastica ed il personale docente a cui affidare l'allievo/a. La conversione di una sanzione consiste nello svolgere un'attività utile all'intera comunità scolastica al di fuori dell'orario di lezione (ad esempio al termine delle lezioni):

- Riordino del materiale didattico e delle aule;
- Interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;
- Riordino e pulizia degli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'Istituto;
- Collaborazione con le associazioni di volontariato;
- Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di Classe.

Lo studente se maggiorenne (lo studente e la famiglia nel caso di studente minorenni) ha il diritto di optare tra l'allontanamento dalle lezioni e l'attività alternativa che deve essere condivisa dalla famiglia e da questa richiesta. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione all'Organo di Garanzia.

Art. 39

Comportamenti occasionali e non gravi saranno sanzionati col richiamo verbale, e se reiterate verranno annotate nel registro elettronico con richiamo scritto e riportati sulla scheda personale dello studente: ciò potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di “nota disciplinare scritta sul registro elettronico qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento, non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dello studente. I richiami scritti e le note disciplinari sul registro di classe avranno ripercussioni sulla valutazione della condotta in sede di

scrutinio intermedio e/o finale. Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno comminare la sospensione dalle lezioni, essa può essere deliberata per un periodo da uno a tre giorni con o senza obbligo di frequenza. La sanzione sarà deliberata in sede di Consiglio di Classe.

Art. 40

Le mancanze gravi costituiscono occasione per l'immediata trascrizione del richiamo scritto e/o nota disciplinare sul registro elettronico e possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da definire, anche senza obbligo di frequenza.

I comportamenti gravi verranno presi in considerazione per la valutazione della condotta in sede di scrutinio intermedio e/o finale.

Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe.

Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.

I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli (docenti, personale ATA, etc.).

Art. 41

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, come da normativa vigente, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organodi Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto.

L'Organo di Garanzia è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Tale organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 235/07. (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almenore dei quattro membri di cui l'Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 42

Nel caso in cui si verificano atti vandalici, danneggiamento volontario o per colpa grave alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche, a sussidi didattici e testi (es. dizionari, CD, DVD ecc....) di proprietà della scuola e/o altrui, o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

1. Il personale tutto e gli alunni sono tenuti a salvaguardare le condizioni funzionali ed igieniche degli ambienti e la conservazione di arredi e attrezzature. Le strutture e le attrezzature dell'istituto sono beni della comunità, ed è un dovere civico il rispetto degli stessi. Eventuali danneggiamenti di tali beni saranno risarciti dai responsabili degli stessi.

2. Gli alunni sono responsabili delle proprie cose e la scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali mancanti o danneggiati. Al fine di evitare situazioni spiacevoli, è opportuno evitare di portare a scuola oggetti non attinenti alle attività scolastiche e oggetti di valore.

3. Il risarcimento del danno si connota quale fattore di responsabilizzazione nei confronti degli alunni e delle famiglie. Qualora si verifichi il danno, chi lo accerta (docente, responsabili di laboratorio, responsabile della palestra o collaboratori scolastici per le parti comuni) deve tempestivamente comunicarlo e segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata, al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvederà, quindi, alla sua quantificazione economica.

4. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, si seguiranno le seguenti indicazioni:

- qualora il danneggiamento riguardi gli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica (es. aula, ...) sarà la classe, come gruppo che si trovava nel locale o nel luogo del danneggiamento, ad assumere l'onere del risarcimento, esclusi gli assenti

- qualora, invece, il danneggiamento riguardi laboratori o parti comuni (servizi, corridoi, laboratori, l'atrio, la palestra, ...), nel caso in cui il responsabile o i responsabili sia come singolo sia come classe non vengano individuati, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica. In ogni caso, gli ambienti di uso collettivo e i laboratori sono dotati di apposita modulistica per registrare l'accesso e la successione delle classi.

5. In tutti i casi di danneggiamento della proprietà di terzi il Dirigente scolastico provvederà alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti.

6. Eseguita la stima dei danni verificatisi e accertata la responsabilità degli stessi, il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla famiglia la richiesta di risarcimento nella quale è riportata la stima del danno che, opportunamente quantificato, dovrà essere risarcito all'Istituto tramite bollettino di conto corrente postale intestato all'Istituto medesimo ovvero tramite bonifico bancario all'IBAN intestato all'Istituto. Tale provvedimento assume anche valore di "Richiamo scritto da parte del DS" e sarà inserito nel registro elettronico come nota disciplinare, affinché possa essere chiaro il significato educativo della richiesta risarcitoria.

7. Nel caso di responsabilità personali accertate (di un singolo alunno o di un piccolo gruppo) il risarcimento del danno potrà essere convertito in azioni riparatorie.

8. Gli importi richiesti devono essere versati entro 15 gg dalla comunicazione da parte della famiglia dello studente responsabile. La famiglia dello studente responsabile, potrà chiedere entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione la conversione della sanzione risarcitoria pecuniaria in azioni riparatorie. La relativa richiesta sarà oggetto di opportuna valutazione da parte del Consiglio di classe e/o del DS, che decideranno, quando possibile, le modalità dell'azione riparatoria.

9. Le somme rimosse a titolo di risarcimento del danno saranno acquisite al bilancio della scuola per interventi di manutenzione e ripristino di danni causati dagli alunni stessi e/o a sostegno dell'offerta formativa.

SANZIONI

Il presente regolamento prevede, in caso di infrazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari.

La tabella, pubblicata sul sito, illustra in modo schematico le infrazioni ed i conseguenti provvedimenti disciplinari.

L'elencazione delle infrazioni non ha carattere strettamente tassativo; situazioni non esplicitamente contemplate, se disciplinarmente rilevanti, saranno valutate facendo ricorso all'analogia, alla luce dei principi contenuti nel presente Regolamento, nello Statuto e nella normativa in vigore.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari è strettamente correlata alle finalità educative proprie del contesto scolastico. Essa non preclude quindi l'eventuale ulteriore valutazione dei fatti in ambiti, diversi, quando il comportamento integra altresì fattispecie penalmente, civilmente, amministrativamente rilevanti; né vengono in alcun modo limitati i diritti individuali delle persone danneggiate di perseguire

nelle sedi opportune la tutela dei propri diritti ed interessi

Il Dirigente Scolastico, e ogni docente, in qualità pubblico ufficiale, provvederà a sporgere conforme denuncia penale nei confronti dei responsabili, o di ignoti, al verificarsi di fatti costituenti fattispecie di reato, per i quali la legge preveda l'obbligo di denuncia/querela.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto espressamente approvato dagli organi collegiali nelle specifiche regolamentazioni e protocolli, e alla normativa vigente.

Dei contenuti del presente Regolamento studenti e genitori sono informati mediante la sua affissione all'Albo, la sua pubblicazione sul sito dell'Istituto.